

GRUPPO BARDELLI S.P.A.
PROCEDURA WHISTLEBLOWING
ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Revisione 1 – Emesso il 5 dicembre 2023

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE E FINALITÀ.....	4
3. PRINCIPI GENERALI	4
4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	4
5. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	5
6. PROCEDURA	5
6.1 SEGNALAZIONI	5
6.1.1 Oggetto delle Segnalazioni	5
6.1.2 Contenuto della segnalazione e segnalazioni anonime	6
6.2 CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE	7
6.2.1 Posta Cartacea	7
6.2.2 Incontro di persona.....	8
6.3 SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI	8
6.4 INDAGINE SULLE SEGNALAZIONI	8
6.4.1 Registro delle Segnalazioni	8
6.4.2 Avviso di ricevimento.....	9
6.4.3 Analisi preliminare della Segnalazione	9
6.4.4 Istruttoria della Segnalazione	9
6.4.5 Esito dell'indagine.....	10
6.4.6 Riscontro al Segnalante sull'esito dell'indagine	10
6.4.7 Obblighi nella gestione delle Segnalazioni	11
6.5 FLUSSI DI INFORMAZIONI	11
7. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	11
7.1 RISERVATEZZA	11
7.2 DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI	12
7.3 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	13
7.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	13
8. SEGNALAZIONE ESTERNA.....	13

9. ARCHIVIAZIONE.....	14
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
11. COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	15
12. SISTEMA DISCIPLINARE.....	16
13. AGGIORNAMENTO E STORICO DEL DOCUMENTO	16

1. DEFINIZIONI

- **Altri Soggetti Protetti:** i soggetti individuati al par. 4, secondo capoverso;
- **D. Lgs. 231/2001:** D. Lgs. 8 giugno 2021, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- **D. Lgs. 24/2023:** D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- **Gestore delle Segnalazioni:** Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, dovrà essere *“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”*. Tale soggetto è identificato come al par. 5;
- **Gruppo Bardelli:** Gruppo Bardelli S.p.A.;
- **Modelli 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Gruppo Bardelli ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **Procedura Whistleblowing:** il presente documento, che definisce canali di comunicazione appropriati per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle segnalazioni di possibili segnalazioni di comportamenti illeciti ed illegali all'interno della Società;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione, tra i Soggetti protetti individuati al par. 4, primo capoverso;
- **Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione (interna o esterna) come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione;
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti dalla Procedura Whistleblowing. Affinché siano garantite le tutele di cui alla Procedura Whistleblowing e al D. Lgs. 24/2023, (i) la Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel par. 6.1 e fatta con le modalità previste dalla Procedura Whistleblowing; (ii) il Segnalante deve avere ragionevoli motivi per credere che le informazioni sulle Violazioni divulgate fossero vere al momento della segnalazione;

- **Società:** Gruppo Bardelli S.p.A.;
- **Soggetti protetti:** i soggetti individuati al par. 4, primo capoverso;
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al par. 6.1.1.

2. INTRODUZIONE E FINALITÀ

Gruppo Bardelli, da sempre attento alla costruzione di un sistema di *corporate governance* improntato sulla prevenzione di atti illeciti e sul rispetto di elevati standard etici e di *compliance*, riconosce l'importanza di adottare una procedura specifica che definisca canali di comunicazione appropriati per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle segnalazioni di comportamenti illeciti ed illegali all'interno della Società, la Procedura Whistleblowing.

La Procedura Whistleblowing è stata redatta nel rispetto del D. Lgs. 24/2023 – che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida adottate in materia con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e di quelle fornite da Confindustria nella sua guida operativa adottata il 27 ottobre 2023; essa è inoltre stata definita sentite le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24/2023.

La Procedura Whistleblowing costituisce parte integrante del Modello 231, del quale costituisce allegato.

3. PRINCIPI GENERALI

I seguenti principi generali, illustrati in modo più esaustivo di seguito, regolano la gestione delle Segnalazioni di *whistleblowing* da parte della Società:

- Divieto di effettuare segnalazioni palesemente infondate e/o diffamatorie, nonché a mero scopo personale e/o ritorsivo;**
- Divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante;**
- Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni;**
- Protezione dell'identità del Segnalante e confidenzialità delle informazioni.**

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La Procedura Whistleblowing, ed in particolare le tutele ivi previste, si applicano a:

- tutti gli attuali o ex dipendenti, o collaboratori indipendenti, di Gruppo Bardelli;
- qualsiasi candidato all'assunzione, nell'ipotesi in cui le informazioni relative a pratiche scorrette siano state acquisite durante il processo di assunzione o altre trattative precontrattuali;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, appaltatori, subappaltatori, consulenti, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), che svolgono la loro attività presso Gruppo Bardelli;
- gli azionisti e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o

rappresentanza, nonché i membri non esecutivi degli organi sociali, di Gruppo Bardelli;

- (e) in generale, tutti coloro che, pur non appartenendo a Gruppo Bardelli, operano direttamente o indirettamente a suo favore (ad esempio, fornitori di beni e servizi) e/o per suo conto (ad esempio, agenti, distributori, partner commerciali, etc.);

(congiuntamente, i Soggetti protetti).

Le tutele previste dalla Procedura Whistleblowing si applicano anche alle seguenti ulteriori categorie di soggetti (gli Altri Soggetti Protetti):

- (a) facilitatori (ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- (b) persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);
- (c) i colleghi del Segnalante che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto regolare e corrente;
- (d) entità di proprietà del Segnalante, nonché entità che operano nello stesso contesto lavorativo del Segnalante.

5. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La Responsabile della Funzione Amministrazione e Risorse Umane è nominata responsabile delle segnalazioni di *whistleblowing*, il Gestore delle Segnalazioni, ed è pertanto incaricata di raccogliere le segnalazioni, confermare il ricevimento e dare seguito a queste ultime, anche svolgendo l'istruttoria delle stesse, assicurando al contempo la riservatezza di ogni informazione relativa al Segnalante, ai soggetti citati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di prevenire potenziali atti ritorsivi e/o discriminatori di qualsiasi natura. Il Gestore della Segnalazione è altresì responsabile di tenere aggiornato il Segnalante sull'andamento dell'indagine interna e di fornire un riscontro al Segnalante; inoltre, egli ha la responsabilità di fare *reporting* all'alta direzione della Società secondo le disposizioni contenute nel presente documento.

Il Gestore della Segnalazione riceve un'adeguata formazione in merito alla gestione delle segnalazioni, alla conduzione di indagini interne e ai requisiti di *privacy* e dispone di adeguate risorse affinché gli sia consentito il corretto svolgimento delle attività previste dalla Procedura Whistleblowing.

6. PROCEDURA

6.1 SEGNALAZIONI

6.1.1 Oggetto delle Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231 (ivi incluso il Codice

Etico e l'apparato procedurale adottato da Gruppo Bardelli);

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea;

insieme, le Violazioni.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni fornite a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave.

La segnalazione, infatti, **non deve riguardare:**

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Sarà sanzionato l'invio di qualsiasi segnalazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione.

6.1.2 Contenuto della segnalazione e segnalazioni anonime

La segnalazione deve fornire elementi che consentano al Gestore delle Segnalazioni di effettuare i controlli necessari per valutare la fondatezza della medesima e dare seguito alla stessa.

www.gruppobardelli.com

A tal fine, la Segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, insieme a qualsiasi documentazione di supporto:

- descrizione chiara e completa del comportamento (che può riguardare anche l'omissione di un'attività dovuta), alla base della segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e la relativa condotta;
- dati anagrafici o altri elementi (ad esempio, posizione ricoperta, funzione/area di pertinenza) che consentano di identificare la persona che avrebbe compiuto i fatti segnalati;
- eventuali terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- indicazione di eventuali altre persone in grado di fornire informazioni sui fatti alla base della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni che omettono uno o più dei suddetti elementi saranno prese in considerazione soltanto qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, se del caso attraverso l'interazione con il Segnalante e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

Le Segnalazioni anonime, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta di identificarne l'autore, sebbene ammesse, limitano la capacità di Gruppo Bardelli di effettuare una verifica efficace delle informazioni contenute nella Segnalazione. Pertanto, saranno prese in considerazione solo se relative a potenziali illeciti o irregolarità ritenute gravi e se adeguatamente dettagliate. I fattori rilevanti per la valutazione delle segnalazioni anonime includono la credibilità dei fatti presentati e la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni sulla base di fonti affidabili.

- Inoltre, la natura anonima della segnalazione non consente l'applicazione delle disposizioni della Procedura Whistleblowing in materia di protezione da atti di ritorsione, in quanto non è possibile collegare il fatto (ipoteticamente) ritorsivo alla segnalazione.

L'identità del Segnalante che effettua la Segnalazione e l'identità degli Altri Soggetti Protetti saranno sempre protette e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro dettaglio che possa portare all'identificazione del Segnalante che ha effettuato la Segnalazione o degli Altri Soggetti Protetti. Il Segnalante e gli Altri Soggetti Protetti possono, separatamente, acconsentire espressamente per iscritto alla comunicazione dei propri dati.

6.2 CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

6.2.1 Posta Cartacea

La segnalazione deve essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata, indirizzata al Gestore delle Segnalazioni da inviare presso la sede amministrativa di Gruppo Bardelli, in Vergnasco di Cerrione, via Papa Giovanni XXIII, n. 100, con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazione.

6.2.2 Incontro di persona

La Segnalazione può anche essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite della canale di cui al punto 6.2.1 che precede ovvero tramite contatto diretto, a scelta del Segnalante. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole. In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

6.3 SOGGETTI DEPUTATI A RICEVERE E GESTIRE LE SEGNALAZIONI

Il destinatario delle segnalazioni è il Gestore della Segnalazione, dotato delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata alla gestione delle Segnalazioni.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello 231 e non riguardi Violazioni ascrivibili all'Organismo stesso o ad uno dei suoi componenti, il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, con flussi informativi che dovranno riguardare anche tutte le successive fasi del seguito della Segnalazione.

Se la condotta segnalata riguarda il Gestore della Segnalazione, il Segnalante può indirizzare la propria segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza di Gruppo Bardelli.

Nel caso in cui la condotta segnalata riguardi un membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di Gruppo Bardelli, il Segnalante può indicare che la segnalazione non sarà comunicata all'Organismo di Vigilanza di Gruppo Bardelli o a uno o più dei suoi membri

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni (ad es. al superiore gerarchico) e il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* previste dalla legge o dalla Procedura Whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (ad es. in quanto il Segnalante qualifica espressamente la segnalazione come un "*whistleblowing*" o fa espresso riferimento alla Procedura Whistleblowing o al D. Lgs. 24/2023), tale soggetto dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del D.Lgs. 24/2023, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione verrà considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea alla Procedura Whistleblowing ed alla disciplina del D.Lgs. 24/2023 e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

6.4 INDAGINE SULLE SEGNALAZIONI

6.4.1 Registro delle Segnalazioni

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca e provvederà ad alimentare un Registro delle Segnalazioni, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive (tale Registro delle Segnalazioni sarà conservato per un periodo massimo di 5 anni).

6.4.2 Avviso di ricevimento

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà al Segnalante avviso di ricevimento **entro 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione della Segnalazione stessa. Il Gestore della Segnalazione può fornire queste informazioni in un rapporto scritto, oppure proporre al Segnalante un incontro di persona. Tale riunione deve essere documentata dal Gestore della Segnalazione.

Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

6.4.3 Analisi preliminare della Segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta. Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore delle Segnalazioni potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione. La mancanza di informazioni o di altre prove, compresa la riluttanza del Segnalante a collaborare a un'indagine, può essere il motivo per cui il Gestore della Segnalazione decide di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere con l'apertura di una indagine.

Il Gestore della Segnalazione classifica le segnalazioni in:

- **Segnalazioni in malafede:** se la Segnalazione proviene da un individuo interno a Gruppo Bardelli, nei confronti del Segnalante verrà valutato l'avvio di una procedura disciplinare. Se la segnalazione proviene da un soggetto esterno (ad esempio, consulente, fornitore, ecc.), questa viene inoltrata all'Ufficio Acquisti, affinché prenda in considerazione ogni possibile misura in relazione all'accordo in essere con tale soggetto esterno;
- **Segnalazioni non pertinenti:** se la Segnalazione non è riconducibile a Violazioni ammissibili di cui alla presente Procedura o è effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Protetti, il Gestore della Segnalazione, qualora ritenesse fondata e circostanziata la Segnalazione, può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre strutture/Funzioni aziendali ritenute competenti, altrimenti provvederà ad archivarla;
- **Segnalazioni rilevanti e trattabili:** se il Gestore della Segnalazione ritiene che vi siano sufficienti elementi che indichino che una condotta potenzialmente illecita possa essere confermata da un'attività di indagine, avvia la fase di indagine.

6.4.4 Istruttoria della Segnalazione

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne, al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Nell'ambito dell'indagine interna, il Gestore della Segnalazione può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante. I Segnalanti devono collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive).

La fase di indagine si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità dei fatti segnalati. Il Gestore della

Segnalazione valuterà attentamente la possibilità di avvalersi del supporto di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o di coinvolgere professionisti esterni per assistere nella fase di indagine.

Il Gestore della Segnalazione, eventualmente in coordinamento con le strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o i professionisti esterni, può svolgere ogni attività ritenuta opportuna, compresa l'audizione personale del Segnalante e di ogni altro soggetto che possa fornire informazioni sui fatti segnalati e l'esame di documenti/*e-mail*, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il soggetto segnalato – o comunque implicato nella violazione segnalata – potrà essere ascoltato, o, su sua richiesta, dovrà essere ascoltato, anche mediante una procedura cartacea attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le modalità di interlocuzione tra il Segnalante e il Gestore della Segnalazione saranno dagli stessi stabilite.

6.4.5 Esito dell'indagine

La fase di indagine può concludersi con:

- **esito negativo**, nel qual caso il Gestore delle Segnalazioni dispone l'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione;
- **esito positivo**: in tal caso il Gestore della Segnalazione, avendo ravvisato elementi di fondatezza della Segnalazione ovvero elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, trasmetterà l'esito dell'indagine al Consiglio di Amministrazione di Gruppo Bardelli, al fine di consentire a Gruppo Bardelli di prendere le necessarie contromisure e adottare eventuali sanzioni disciplinari. In particolare, al termine della verifica, deve essere redatto un rapporto avente il seguente contenuto:
 - a. riassunto dell'andamento dell'indagine;
 - b. conclusioni raggiunte ed eventuale documentazione di supporto;
 - c. eventuali raccomandazioni e suggerimenti relativi ad azioni da intraprendere in relazione alle violazioni rilevate, a livello disciplinare e di conformità.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231, il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 il suddetto rapporto, per eventuali sue osservazioni/raccomandazioni.

6.4.6 Riscontro al Segnalante sull'esito dell'indagine

Entro 3 mesi dalla data della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni essere fornirà al Segnalante un riscontro sull'esito dell'indagine. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, il Gestore della Segnalazione fornirà comunque al Segnalante un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali riscontri non pregiudica eventuali azioni intraprese dalla Società in conseguenza dell'indagine e/o di eventuali indagini in corso svolte dalle Autorità Pubbliche sui medesimi fatti.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione

sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro, può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.

6.4.7 Obblighi nella gestione delle Segnalazioni

Nella gestione delle Segnalazioni, il Gestore della Segnalazione, nonché tutti gli altri soggetti, interni ed esterni, coinvolti nell'indagine:

- garantiscono il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo Capitolo 7;
- garantiscono che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale; ciò implica che ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata – una volta completate le indagini preliminari – delle dichiarazioni rese e delle prove acquisite a suo carico e deve essere messa in condizioni di fornire controdeduzioni.

Le informazioni raccolte nel corso dell'indagine, anche se elaborate da soggetti terzi coinvolti, saranno trattate con la massima riservatezza e limitate alle persone coinvolte nelle attività di verifica.

Tutto quanto sopra detto, trova applicazione anche nel caso in cui la Segnalazione sia gestita da un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, nelle ipotesi individuate al precedente paragrafo 6.3.

6.5 FLUSSI DI INFORMAZIONI

Il Gestore della Segnalazione fornisce un riepilogo delle segnalazioni ricevute e per le quali è stata aperta un'indagine, nonché un riepilogo delle segnalazioni ricevute e ritenute infondate, con l'indicazione delle indagini svolte e dei motivi per cui le segnalazioni sono state ritenute infondate:

- su base semestrale, al Consiglio di Amministrazione di Gruppo Bardelli;
- su base annuale, all'Organismo di Vigilanza di Gruppo Bardelli.

7. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

7.1 RISERVATEZZA

Gruppo Bardelli garantisce la massima **riservatezza** sull'identità del Segnalante, del Segnalato e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'integrità dei suddetti soggetti, anche al fine di garantire che il Segnalante non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione disciplinato dalla presente procedura.

Ad eccezione dei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità penale o civile del Segnalante, l'identità di quest'ultimo deve essere protetta in conformità alla legge. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra,

l'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo esplicito consenso, ad alcun soggetto che non sia menzionato nella presente procedura nell'ambito del processo di indagine, e tutte le persone che ricevono o sono coinvolte nella gestione della segnalazione sono tenute a proteggere la riservatezza di tali informazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza dà luogo a responsabilità disciplinare, fatte salve le altre forme di responsabilità previste dalla legge.

In particolare, nell'ambito di qualsiasi procedura disciplinare avviata nei confronti di una persona menzionata nella segnalazione, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo in caso di consenso esplicito dello stesso.

7.2 DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI

I Segnalanti in buona fede devono essere protetti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

A titolo puramente esemplificativo, sono considerate forme di ritorsione le seguenti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- declassamento o mancata promozione;
- modifica delle mansioni, cambio di sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla formazione;
- note di merito negative o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, comprese le multe;
- intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento altrimenti sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quando il lavoratore aveva una legittima aspettativa di tale conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danni, anche di immagine, in particolare sui social media, o danni economici o finanziari, tra cui la perdita di opportunità economiche e di reddito;
- inserimento improprio nell'elenco sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità di trovare un impiego nel settore o nell'industria in futuro;
- la risoluzione anticipata o l'annullamento di un contratto per la fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoporsi a esami psichiatrici o medici.

I Segnalanti che ritengono di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza possono comunicare ad ANAC qualsiasi forma di ritorsione che ritengano di aver subito (si veda il successivo Capitolo 8).

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli. I Segnalanti che sono stati licenziati a seguito di una segnalazione hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere ogni protezione garantita dalla legge locale applicabile.

Come già accennato, oltre alla protezione garantita al Segnalante, le misure di protezione di cui sopra saranno garantite anche nei confronti degli Altri Soggetti Protetti.

7.3 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Come anticipato in precedenza, le sanzioni disciplinari possono essere applicate al Segnalante che effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le normative sul lavoro applicabili. La responsabilità penale e civile del Segnalante rimane inalterata.

Eventuali forme di abuso del sistema di segnalazioni, quali segnalazioni palesemente pretestuose, caluniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di whistleblowing, sono altresì soggette a sanzioni disciplinari e/o responsabilità ai sensi della normativa vigente. In tali casi l'ANAC applicherà nei confronti del Segnalante una sanzione pecuniaria da € 500 a € 2.500. Inoltre, sempre in detti casi, il Segnalante sarà eventualmente responsabile civilmente e penalmente per diffamazione e calunnia.

7.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e (ii) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

Nel caso in cui il Segnalante abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ai sensi del Capitolo 6 di cui sopra che non ha avuto seguito entro i termini stabiliti nella stessa Sezione; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
- ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna ("**Segnalazione Esterna**") all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) secondo i canali appositamente predisposti da quest'ultima, accessibili all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. Anche a colui che effettua una Segnalazione Esterna sono garantite le tutele di cui alla Procedura Whistleblowing.

La segnalazione può avvenire in forma scritta, attraverso le piattaforme telematiche o gli altri mezzi

www.gruppobardelli.com

implementati da ANAC, o in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata implementato da ANAC. ANAC deve garantire la massima riservatezza dell'identità del *Segnalante*, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

9. ARCHIVIAZIONE

La documentazione utilizzata nello svolgimento delle attività (anche nel caso di segnalazioni non pertinenti) sarà conservata dal Gestore della Segnalazione (o altro destinatario della segnalazione, come indicato al precedente paragrafo 6.3) in un apposito archivio.

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, salvo il manifestarsi di specifiche esigenze tese alla difesa o tutela di diritti e/o legittimi interessi di Gruppo Bardelli o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione la documentazione sarà cancellata.

Quando, su richiesta del Segnalante, la segnalazione viene fatta oralmente in un incontro faccia a faccia con il Gestore della Segnalazione, quest'ultimo, con il consenso del Segnalante, documenta l'incontro tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o tramite verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, correggere e confermare il verbale della riunione con la propria firma.

Nell'archivio dei rapporti, i dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "Interessati" ai sensi dell'art. 4 del Reg. EU 2016/679, il "GDPR") sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy. In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l'informativa *privacy* ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa *privacy* ai sensi del GDPR;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto la Società ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo;

- come indicato nell'informativa *privacy* fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di *whistleblowing* è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di Segnalazione, disciplinato nella presente Procedura Whistleblowing è individuato in Gruppo Bardelli S.p.a. (di seguito, il **“Titolare”**) ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Il Titolare tratta i dati personali contenuti nella Segnalazione per le finalità individuate dalla presente procedura, tramite i soggetti deputati ed autorizzati, nei limiti delle prescrizioni normative, vale a dire, per la raccolta, gestione e analisi delle Segnalazioni pervenute sia con modalità informatiche che manuali.

Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali eventualmente contenuti nelle Segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Gestore della Segnalazione, quale funzione responsabile della Procedura Whistleblowing, nonché dagli eventuali soggetti che concorrono alla corretta esecuzione della stessa, autorizzati al trattamento o nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. Detti soggetti saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società/enti/associazioni che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

11. COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

La Procedura Whistleblowing viene comunicata a tutti i Destinatari con mezzi di comunicazione appropriati, compresa la posta elettronica, dal Gestore della Segnalazione o dal dipartimento/reparto che richiede il servizio di un soggetto esterno a Gruppo Bardelli a cui comunicare il presente documento.

In particolare, la Procedura Whistleblowing è esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'*intranet* aziendale, ed è accessibile anche a coloro che, pur non frequentando i luoghi di lavoro,

hanno un rapporto giuridico in una delle forme sopra citate. È inoltre pubblicata in una sezione dedicata del sito *web* di Gruppo Bardelli.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

Il mancato rispetto dei principi e delle regole contenute nella Whistleblowing Policy comporta l'applicazione del sistema disciplinare adottato da Gruppo Bardelli, ivi compreso il sistema disciplinare previsto dal Modello 231.

13. AGGIORNAMENTO E STORICO DEL DOCUMENTO

La Procedura Whistleblowing è sottoposta a revisione e aggiornamento con cadenza triennale.